

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 220/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Lidia LONARDO, Giuseppe D'AGOSTINO e della società CASERTANA F.C. S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

LIDIA LONARDO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CASERTANA F.C. S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuto a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F. In particolare è emerso che la Società ha assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

GIUSEPPE D'AGOSTINO, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della Società CASERTANA F.C. S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuto a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F. In particolare, è emerso che la Società ha assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

CASERTANA F.C. S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Lidia LONARDO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CASERTANA F.C. S.r.l. e dal Sig. Giuseppe D'AGOSTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la Sig.ra Lidia LONARDO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe D'AGOSTINO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CASERTANA F.C. S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina